

REGOLAMENTO (CEE) N. 2164/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 1990****che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature del codice NC 6403, originarie dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3896/89 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le calzature del codice NC 6403, originarie dell'India, il massimale individuale è fissato a 4 milioni di ecu; che, in data 10 gennaio 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'India, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

A decorrere dal 30 luglio 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0670	6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.